

Decreto Dirigenziale n. 8 del 23/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA CECAS S.C. - BENEVENTO - C/DA OLIVOLA.



IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. Igs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".
- Che l'art. 281 del D.lgs 152/06 prevede che i gestori degli impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del DPR 203/88, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini indicati al comma 1 lett. a - b - c -:
- che il Sig. Ciro Fanzo, nato a Foiano di Valfortore (BN) il 04/01/49, legale rappresentante della ditta CECAS s.c., già autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 1821 del 18/03/97 e successivo Decreto Assessorile n. 15009 del 03/06/97, con sede legale e stabilimento sito a Benevento, c/da Olivola, esercente l'attività di" Lavorazione tabacchi", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 per l'adeguamento dell'impianto a quanto previsto dal D.lgs 152/06 parte V;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 11/01/11, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- dell'assenso dell' ASL BN1 acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;
- del parere favorevole del Comune di Benevento espresso con nota acquisita in data 10/01/11 al prot. 14448;

VISTO

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04:
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta CECAS s.c., legalmente rappresentata dal Sig. Ciro Fanzo, nato a Foiano di Valfortore (BN) il 04/01/49, con stabilimento sito a Benevento, c/da Olivola, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Lavorazione tabacchi", e di seguito specificati:
 - Camino E1 (Caldaia Mingazzini-alimentata a metano) con emissione di polveri,ossido di azoto, ossido di zolfo;
 - Camino C2 (Caldaia Luciani-alimentata a metano) con emissione di polveri,ossido di azoto,ossido di zolfo:
 - Camino C3 (Selezione tabacchi e ammasso di cumuli) con emissione di polveri e SOV;

- Camino C4 (Trasporto su nastro tabacchi greggi) con emissione di polveri;
- Camino C5 (Umidificazione tabacchi) con emissione di vapore acqueo;
- Camini C6 C7 (cernita fogliare su nastri) con emissione di polveri;
- Camino C8 (essiccazione tabacchi umidificati) con emissione di vapore acqueo;
- Camino C9 (raffreddamento tabacchi essiccati) con emissione di vapore acqueo;
- Camino C10 (2° umidificazione tabacchi ess iccati) con emissione di vapori acqueo;
- Camini C11 C12 (raccolta tabacchi scelti umidificati) con emissione di vapore acqueo;
- Camino C13 (pressatura e imbottamento tabacchi lavorati) con emissione di polveri;
- Camino C14 (vacuum camera) con emissione di vapore acqueo;
- 2 Prendere atto dell'istallazione di 2 gruppi elettrogeni (Camini C15-C16) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante:
- 3 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 841708 del 20/10/10 e successive integrazioni prot. 984976 del 09/12/10 e prot. 484 del 03/01/11);
 - b) tenere in continua e costante efficienza gli impianti di abbattimento;
 - c) deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte V – del D.lgs 152/06 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
 - d) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - e) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia:
 - f) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni anno. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - g) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 4 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con Decreto Assessorile. n 15009 del 03/06/97 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza del presente atto;
- 5 demandare all' ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs152/06
- 7 notificare il presente atto alla Ditta CECAS s.c.;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento:
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Dott. Antonello Barretta